

Commissione Paritetica Cantonale della tecnica della costruzione

CANTONE TICINO

Lugano, 9 gennaio 2006/RA/gs

Alle ditte

del settore tecnica della costruzione

Salari 2006

Egregi Signori.

Le parti contrattuali non hanno stabilito aumenti salariali a decorrere dall'1.1.2006, né sui salari minimi, né sui salari effettivi.

Infatti, in base all'art. 41.2 del Contratto collettivo di lavoro nazionale, le trattative salariali avrebbero avuto luogo unicamente qualora il rincaro, calcolato in base all'indice di agosto 2004, avesse superato l'1.5 %. Non è stato evidentemente il caso per il periodo considerato.

I salari minimi rimangono dunque i seguenti:

	<u>salario orario</u>	<u>salario mensile</u>	<u>salario annuo</u>
<i>Montatore 1</i>	Fr. 25.40	Fr. 4'400.--	Fr. 57'200.--
<i>Montatore 2</i>	Fr. 21.35	Fr. 3'700.--	Fr. 48'100.--

Rimane invariata la possibilità di ridurre il salario minimo del Montatore 1, nei primi 5 anni dopo il tirocinio, al massimo del 15 % (Fr. 3'740.- al mese, risp. Fr. 21.60 all'ora). Per i montatori che hanno svolto un tirocinio complementare (in possesso di due attestati di fine tirocinio) lo stipendio può essere ridotto nella medesima misura, ritenuto che il periodo di 5 anni è calcolato a partire dal conseguimento del primo attestato.

Per i nuovi lavoratori che entrano nel ramo sprovvisti dell'attestato di fine tirocinio, provenienti da altri settori professionali, il salario minimo del Montatore 2 può essere ridotto al massimo in misura del 10 % (Fr. 3'330.- al mese, risp. Fr. 19.20 all'ora) durante un periodo massimo di 3 anni.